



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CHIAPPANI</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BELLOTTI</u>	<u>PIER LUIGI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GOTTI</u>	<u>MAURO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 662/2018
depositato il 31/05/2018

- avverso AVV. PAGAM. n° 222/2017 ACCISE-ENERG.EL 2016
- avverso PROV. I.S. n° 274100-N.2017-592 ACCISE-ENERG.EL 2016
contro:
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
PERUZZA DAMIANO
VIA V. GIORDANO ORSINI 5 20147 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 662/2018

UDIENZA DEL

22/11/2018 ore 09:30

N°

810/2018

PRONUNCIATA IL:

05.12.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05.12.2018

Il Segretario

Con ricorso presentato in data 31.5.2018 , quale legale rappresentante della s.p.a. , con sede legale in Milano, impugnava l'avviso di pagamento n.22/2017, prot. N.A50450, e contestuale provvedimento di irrogazione sanzioni amministrative n.2017/592, prot.39321/RU, notificati in data 22.12.2017, con i quali l'Agenzia delle Dogane di Brescia, a seguito di PVC n.A38453 del 13.9.2017, richiedeva il pagamento della somma di € 4.188,62 a titolo di maggiore accise sull'energia elettrica per l'anno 2016, oltre interessi e indennità di mora, e di € 1.256,59 a titolo di sanzione per omesso versamento ex art.13 D.Lgs. n.471/1997.

La società, titolare di uno stabilimento dedito alla produzione di fertilizzanti, è in possesso di licenza di acquisto e produzione di energia elettrica e nell'anno 2016 aveva presentato regolare dichiarazione annuale di consumo, come previsto dall'art.53, 8° comma, Testo Unico Accise (D.Lgs. n.504/1992), in cui indicava il dato di energia elettrica consumata mensilmente e, nei mesi in cui veniva superata la soglia quantitativa di 200 Kwh mensili (prevista dall'art. 5 del TUA), indicava di avvalersi della minore tassazione prevista per i consumi eccedenti tale soglia. L'Ufficio non contestava l'ammontare dei consumi dichiarati, ma rilevava l'omissione da parte della ricorrente, per i mesi di novembre e dicembre 2016, della trasmissione, prevista dall'art.3 *bis*, 4° comma, D.L.n.16/2012, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, entro il 20 di ogni mese, dei dati relativi ai consumi del mese precedente, al fine di verificare la corretta applicazione delle diverse misure di tassazione previste dalla legge.

L'Ufficio, con l'avviso di pagamento impugnato negava il riconoscimento della minor tassazione per il periodo d'imposta novembre/dicembre 2016 ed irrogava la sanzione amministrativa nella misura come sopra riportata.

Il ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art.52 TUA e 3 *bis* D.L. n.16/2012, in quanto l'Ufficio aveva fatto derivare il recupero fiscale dalla mera violazione formale consistente nella mancata trasmissione di due comunicazioni mensili, una mera formalità (posto che i dati erano poi riportati nella dichiarazione annuale) che per l'ufficio costituiva invece una "*condicio sine qua non*" per l'applicazione delle aliquote a scaglioni prevista dalla legge.

Contestava la decisione dell'Ufficio per il quale il mero inadempimento formale faceva venir meno il diritto all'agevolazione e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia che sottolineava il "*rigoroso e categorico tenore testuale*" dell'art. 53, comma 3 lettera f), del T.U.A., che prevede la trasmissione mensile dei dati relativi al consumo del mese precedente "*ai fini della fruizione dell'agevolazione*", interpretando tale dizione come condizione per il riconoscimento del beneficio, acquisendo, la comunicazione mensile, importanza al fine di consentire "*la prevenzione di eventuali condotte lesive degli interessi erariali, impedendo la commistione dei consumi di energia elettrica nei vari mesi*".

All'esito dell'udienza di discussione osserva in primo luogo la Commissione come i consumi indicati dalla ricorrente nella dichiarazione annuale non siano stati contestati dall'Ufficio e come i consumi di novembre e dicembre 2016 fossero facilmente riscontrabili (per le finalità preventive sopra richiamate dall'Ufficio) dalla dichiarazione stessa, anche sottraendo dalla dichiarazione finale i dati di consumo indicati nelle

comunicazioni mensili gennaio/ottobre regolarmente trasmesse, tanto che l'ufficio fonda la propria pretesa erariale proprio su tali dati non contestati.
Osserva poi il Collegio come il termine del giorno 20 di ogni mese per trasmettere alla Agenzia delle Dogane i dati relativi al consumo del mese precedente non sia termine perentorio stabilito a pena di decadenza dal beneficio e, soprattutto, come il mancato adempimento di una prescrizione formale non comporti in alcun caso la perdita del diritto all'applicazione di agevolazioni e/o esenzioni di accisa, laddove, come nel caso di specie (in quanto non contestato) ne sussistano i requisiti oggettivi e sostanziali previsti dal Testo Unico Accise.

La Commissione ritiene, dunque, fondato il ricorso e lo accoglie, ritenendo comunque di dover compensare le spese di causa, in ragione dei comportamenti omissivi tenuti dalla società che hanno costituito il presupposto della contestazione da parte dell'Agenzia delle Dogane..

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Brescia il 6.XII.2018

II PRESIDENTE RELATORE
dott. Antonio Chiappani

